PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 466 DI DATA 09 Ottobre 2026

O G G E T T O:

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A. - stabilimento di Levico Terme (TN), località Someari, via per Barco, 50 (p.ed. 3652 C.C. Levico). Rilascio dell'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

YCC

Il Dirigente Settore aut.cont.
f.to ing. Gabriele Rampanelli

Costituiscono parte integrante del presente atto:

1 Testo originale provvedimento
2 Allegato 1 - Emissioni in atmosfera
3 Allegato 2 - Rifiuti
4 Allegato 3 - Raccomandazioni
5 Allegato 4 - Planimetria denominata "Zona di stoccaggio rifiuti non pericolosi e pericolosi"

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista la propria determinazione n. 165 di data 11 agosto 2020, con la quale, ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2018, n. 2-77/Legisl., è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) alla ditta AMNU S.p.A. (ora Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A.), relativa al Centro di raccolta (ora Centro integrato per la raccolta di rifiuti) sito in Levico Terme (TN), località Someari, via per Barco, 50, la quale ha compreso l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera in forma diffusa, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, in seguito *T.U.L.P.*) e dell'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

vista la domanda di AUT presentata dalla ditta Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A. (di seguito *Ditta*), ai sensi dell'articolo 10 del decreto d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Legisl., in data 12 dicembre 2025 (ns. prot. n. 976409 di data 12 dicembre 2025), successivamente perfezionata in data 17 dicembre 2025 (ns. prot. n. 992960 di data 18 dicembre 2025) e in data 18 dicembre 2025 (ns. prot. n. 995023 di data 18 dicembre 2025), relativa al Centro integrato per la raccolta di rifiuti sito in Levico Terme (TN), località Someari, via per Barco, 50 (p.ed. 3652 C.C. Levico), tesa in particolare a conseguire i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

a) autorizzazione alla gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, e dell'articolo 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'articolo 269 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

considerato che a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Legisl. (in seguito Regolamento), il provvedimento di AUT "*comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3*";

considerato che a norma dell'articolo 10, comma 3, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Legisl., in caso di modifica sostanziale allo stabilimento si applica la disciplina prevista per il rilascio dell'AUT;

vista la nota di data 22 dicembre 2025 (ns. prot. n. 1000314), con la quale la domanda di AUT è stata trasmessa alle strutture provinciali e alle amministrazioni interessate, al fine della verifica, ognuna per i profili di rispettiva competenza, della regolarità e della completezza della domanda di AUT e della relativa documentazione allegata, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento;

vista la comunicazione alla Ditta di avvio del procedimento dell'AUT di data 22 dicembre 2025 (ns. prot. n. 1000329);

visto l'aggiornamento delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (Mod.2) redatte ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 445/2000, allegate alla domanda di autorizzazione per la gestione dei rifiuti in procedura ordinaria trasmesse dalla Ditta in data 5 gennaio 2026 (ns. prot. n. 6257 di data 7 gennaio 2026);

preso atto che, con nota di data 13 gennaio 2026 (ns. prot. n. 20439), è stato comunicato alle strutture provinciali e alle amministrazioni interessate coinvolte nel procedimento l'avvio della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 5-bis del Regolamento, e contestualmente è stata convocata la conferenza di servizi istruttoria per il giorno 28 gennaio 2026;

dato atto che con la nota di data 13 gennaio 2026 (ns. prot. n. 20439) è stato richiesto al Comune di Levico Terme (TN) di "*(...) valutare nel merito l'applicazione di quanto previsto dall'art. 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante «Legge quadro sull'inquinamento acustico», in relazione alle modifiche eventualmente ritenute sostanziali ai fini delle emissioni acustiche prospettate con la domanda di AUT*";

considerato che il Comune di Levico Terme (TN) non ha comunicato il parere di competenza, neppure dopo il termine previsto e indicato nella comunicazione di avvio del procedimento, consentendo in tal modo al Settore autorizzazioni e controlli di procedere per quanto di propria competenza, prescindendo dal parere medesimo;

rilevato che con la medesima nota di data 13 gennaio 2026 si precisa che "*l'impianto in questione ricade in aree per le quali il quinto aggiornamento del Piano provinciale di gestione rifiuti individua i seguenti criteri penalizzanti:*

- *Aree Protette: Fascia di rispetto (buffer) di 500 m delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) IT3120038 – Inghiaie;*
- *Carta di sintesi della Pericolosità: penalità alluvionali fluviali - P2 - Penalità bassa (art. 17);*
- *Aree Protette: Fascia di rispetto (buffer) di 500 m delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) IT3120038 – Inghiaie;*
- *Carta della Pericolosità: pericolosità sismica - MA - Aree suscettibili di medie amplificazioni stratigrafiche;*
- *PGUAP: Carta Criticità Idrica Sotterranea;*
- *PUP: Area di tutela ambientale (z201_p_pup).*

Le strutture in indirizzo sono quindi convocate in conferenza di servizi istruttoria al fine di esprimere le proprie posizioni in relazione agli aspetti di propria competenza in riferimento ai criteri penalizzanti su indicati, comunicando fin da subito che nella documentazione allegata alla domanda di AUT non è stata effettuata la richiesta disamina dei sopra richiamati criteri penalizzanti ed escludenti. L'impianto è altresì localizzato nel Piano provinciale di gestione rifiuti con deliberazione della Giunta provinciale n. 781 del 19 maggio 2017";

vista la nota del Settore Qualità ambientale di data 9 dicembre 2025 (ns. prot. n. 959366), con la quale è stato rappresentato che le modifiche richieste dalla Ditta, finalizzate alla trasformazione dello stabilimento da centro di raccolta comunale (CR) a centro integrato, non sono da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA); nella medesima nota si chiarisce quanto segue: "*la nuova impostazione del centro di raccolta, così come proposta, è stata già localizzata nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti con dGP n. 781 del 19/05/2017, nella cui istruttoria sono stati valutati i principali impatti ambientali e strategici dell'area. Per quanto di competenza si considera che il centro di raccolta risulta già esistente ed in esercizio e che le modifiche proposte non prevedono di effettuare nuove operazioni sui rifiuti rispetto alle attuali. Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che l'intervento proposto, in quanto modifica di un impianto esistente, non comporti ripercussioni negative sull'ambiente. Si evidenzia peraltro che ai sensi dell'art. 6, comma 4 della l.p. n. 5/1998 tale centro, così come proposto, non deve essere sottoposto ad alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale*";

vista la nota del Servizio Geologico di data 27 gennaio 2026 (ns. prot. n. 71810) nel quale si comunica che: "*(...) le aree suscettibili di medie amplificazioni stratigrafiche, individuate come criterio penalizzante di tipo localizzativo nel vigente Piano provinciale di gestione dei rifiuti, sono contenute nella Carta della Pericolosità Sismica provinciale, la quale descrive e classifica le porzioni di territorio relativamente ai cosiddetti effetti sismici locali. Tale cartografia possiede il solo scopo di fornire conoscenze specifiche a scala locale in merito al comportamento sismico del sottosuolo, informazioni utili non solo per la pianificazione territoriale ma anche, almeno in parte, per la progettazione delle opere. La Carta della Pericolosità Sismica non produce infatti vincoli diretti di alcuna tipologia, ragion per cui i suoi elementi non sono stati inseriti nella Carta di Sintesi della Pericolosità (questa cartografia ha invece la scopo di presentare i vincoli di tipo urbanistico). Pertanto, per quanto attiene la richiesta di AUT in oggetto, si evidenzia il fatto che l'intervento di realizzazione di platee interne e di pesa non necessiti di ulteriori valutazioni in merito, basate su una specifica relazione volta a esporre quali siano le misure eventualmente già in essere o che si intenda implementare per superare e mitigare le criticità nell'ambito della disamina dei criteri localizzativi presentata in sede di istanza di AUT. Si coglie nuovamente l'occasione per segnalare come, tutto ciò considerato, si ritenga auspicabile un aggiornamento del criterio localizzativo (penalizzante) associato alle "aree suscettibili di alte e medie amplificazioni stratigrafiche", così come attualmente riportato nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti. Per quanto riguarda invece la problematica relativa all'area di criticità idrica sotterranea, si chiede alla ditta di produrre un documento*

aggiornato nel quale sia descritta puntualmente la gestione delle acque all'interno dello stabilimento. Si richiede inoltre che la ditta rediga un documento di pronto intervento in caso di sversamenti di sostanze liquide sul suolo";

visto il verbale (rep. n. 19 di data 10 febbraio 2026) di conclusione della conferenza di servizi istruttoria tenutasi il giorno 28 gennaio 2026 e indetta con la propria nota di data 13 gennaio 2026 (ns. prot. n. 20439), durante la quale:

- "*(...) il Servizio Bacini Montani riferisce che per gli aspetti di competenza, per l'area in esame (p.ed. 3652 C.C. Levico), non si rilevano interferenze con il reticolo idrografico provinciale, né con corsi d'acqua iscritti nell'Elenco delle Acque Pubbliche e pertanto non si applica il Capo I della legge provinciale n. 18/1976 e il relativo Regolamento di attuazione. Considerato che l'area oggetto degli interventi risulta classificata tra le aree con penalità basse (P2) della Carta di Sintesi della Pericolosità (CSP), legate al verificarsi di possibili fenomeni di natura fluviale e disciplinate dall'articolo 17 delle Norme di Attuazione del PUP, si evidenzia che, ai sensi del medesimo articolo e di quanto previsto dell'allegato C alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1361 di data 12 settembre 2025, la relazione tecnica, asseverata dal tecnico incaricato ed allegata al progetto oggetto di titolo edilizio presso il Comune, dovrà attestare la compatibilità degli interventi ed assicurare l'adozione degli accorgimenti necessari per garantirne la funzionalità anche al manifestarsi degli eventi di esondazione attesi";*
- la Ditta comunica che: *"(...) la pesa è stata posizionata in un'area adiacente, fuori dal perimetro previsto dalla localizzazione del CR (e della relativa particella catastale), a causa di problemi tecnici dovuti a un terreno paludoso. All'interno dell'edificio del CR c'è il sistema di lettura e controllo della pesa. In fase di realizzazione del CR era stato spostato il punto di accesso. Nella parte esterna è invece presente un display con il sistema per la stampa della "bindella" che può essere utilizzato anche fuori dall'orario di apertura del CR. Si conferma che all'esterno del centro, nella zona della pesa e della viabilità esterna, non vengono mai gestiti rifiuti";*
- "*Per lo stoccaggio dei rifiuti biodegradabili (CER 20.02.01) si applica il limite delle 72 ore*", così come previsto dal D.M. 26 marzo 2026;

vista la nota di data 10 febbraio 2026 (ns. prot. n. 121751), con la quale è stato trasmesso il verbale di conferenza di servizi istruttoria ai soggetti coinvolti nel procedimento di AUT;

considerato che, contestualmente alla trasmissione del sopra menzionato verbale della conferenza di servizi istruttoria, con nota di data 10 febbraio 2026 (ns. prot. n. 121751), il procedimento è stato sospeso per la richiesta di integrazioni documentali necessarie a seguito di quanto emerso nella medesima seduta;

vista la richiesta di proroga del termine fissato per la presentazione delle integrazioni presentata in data 30 marzo 2026 (ns. prot. n. 272358 di data 30 marzo 2026), proroga poi concessa con nota di data 13 aprile 2026 (ns. prot. n. 309600);

vista la nota del Servizio Sviluppo sostenibile e Aree protette di data 8 aprile 2026 (ns. prot. n. 295289) nella quale, in riferimento a quanto emerso nella conferenza di servizi e "*la pregressa relazione tecnica «Centro Raccolta Zonale in p. ed. 3652 c.c. Levico. Localizzazione nel Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti» del novembre 2016 (...), si esprime parere positivo alla domanda in oggetto, senza necessità di screening d'incidenza*";

vista la relazione tecnica presentata dalla Ditta in data 12 dicembre 2025 (ns. prot. n. 976409 di data 12 dicembre 2025) e successiva relazione integrativa in data 8 giugno 2026 (ns. prot. n. 478066 di data 9 giugno 2026), nelle quali è riportato, tra l'altro, quanto segue:

- "*(...) Il centro è stato progettato ed utilizzato fino ad ora come Centro di Raccolta materiali ma, per migliorare l'efficienza del servizio di raccolta differenziata e per offrire ai cittadini e alle attività un punto di conferimento moderno, sicuro e facilmente accessibile, si è deciso di trasformarlo in un Centro Zonale. Il bacino di utenza comprende i residenti dei Comuni di Levico Terme e Tenna, con l'obiettivo di favorire una gestione integrata dei rifiuti urbani e speciali, nel rispetto delle normative ambientali vigenti;*

- *(...) Ai fini della trasformazione del CR a CRZ, sono stati realizzati i seguenti interventi: nuova platea realizzata nell'area Sud-Est; pesa esterna all'area dedicata allo stoccaggio dei rifiuti per consentire il controllo del peso prima dell'ingresso al centro. Inoltre, l'accesso al centro è stato agevolato mediante allargamento della strada di ingresso e del suo collegamento alla strada eseguita ad opera della PAT che congiugne il sito alla località Moscatti e alla SP133dir";*
- *(...) rispetto alla precedente autorizzazione, è stata realizzata una nuova platea per il posizionamento di container con griglia di raccolta delle acque che vanno in una vasca di raccolta a tenuta stagna;*
- *(...) Il centro si sviluppa su due livelli: uno permette di accedere alla pedana, sotto la tettoia, per lo scarico dei rifiuti nei container, press-container; l'altro è costituito dal piazzale dove sono presenti i box per la raccolta dei RAEE, dei RUP, dell'olio motore e olio alimentare, sono posizionati anche altri contenitori per la raccolta di vetro e indumenti;*
- *Dotazioni: container o press-container dedicati per gli scarichi da pedana, area per rifiuti pericolosi che necessitano di bacino di contenimento, contenitori di varia tipologia per la raccolta di rifiuti non pericolosi, bilance per la pesatura dei rifiuti in entrata ed in uscita, ufficio per la gestione delle pratiche burocratiche, servizi per gli operatori, magazzino e videosorveglianza a centro chiuso;*
- *(...) non si prevede il ritiro di RAEE non domestici;*
- *(...) Per quanto riguarda lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, si evidenzia che il box dei RUP è dotato di vasca di contenimento e il deposito avviene per categorie merceologiche mediante imballaggi adeguati e identificati con cartello identificativo riportante il codice CER corrispondente e la R nera su sfondo giallo. Le operazioni di gestione previste sui rifiuti conferiti sono l'operazione di recupero R13 ovvero di smaltimento D15. Si prevede di effettuare operazioni di accorpamento senza disimballaggio e non svolgere operazioni di raggruppamento;*
- *(...) alcuni rifiuti saranno conferiti presso il Centro Integrato del Cirè di Pergine (...), per l'ottimizzazione dei successivi trasporti agli impianti finali;*
- *(...) Il centro è presidiato da personale qualificato incaricato di: accogliere e assistere gli utenti durante le fasi di scarico dei rifiuti, con parte formativa sulla raccolta differenziata dei materiali; verificare la corretta separazione dei rifiuti; controllare la parte documentale relativa ai conferimenti da parte delle aziende; monitorare la sicurezza e il rispetto delle normative ambientali; mantenere il Centro pulito e decoroso;*
- *(...) Sono possibili 2 accessi al sito: tramite la SS47 (Statale della Valsugana), prendendo l'uscita per Barco e percorrendo Via per Barco e prendendo la prima stradina che permette di accedere al centro; nuovo accesso: tramite la SS47 (Statale della Valsugana), prendendo la SP 133 dir verso Sud e poi la prima strada a sinistra fino ad arrivare in Loc. Moscati da cui si percorre la nuova strada PAT fino all'ingresso del centro;*
- *(...) Il centro è situato all'interno della fascia di rispetto "di tipo A" del depuratore di Levico Terme. Come definito dall'art. 68 delle Norme di Attuazione del PRG del Comune di Levico Terme, all'interno della fascia di rispetto "tipo A" è esclusa ogni edificazione. È tuttavia consentita la sola realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio, la recinzione e la coltivazione agricola dei terreni. Tra le opere di infrastrutturazione, in base all'articolo 11, comma 1, lettera k) del regolamento urbanistico-edilizio provinciale, rientrano anche gli impianti destinati alla gestione dei rifiuti;*
- *(...) non risultano presenti abitazioni sparse o centri abitati nel raggio di 200 m né strutture sensibili nel raggio di 1.000 m;*
- *(...) nel sito non vi sono approvvigionamenti idrici da falda né scarichi in acque sotterranee;*
- *(...) La gestione delle acque meteoriche avviene in modo differente a seconda delle aree interessate: le acque del piazzale di manovra sono raccolte dai pozzetti presenti, deviate verso un disoleatore e successivamente convogliate in corrispondenza della roggia posta a monte dello stabilimento; le acque dell'area di stoccaggio dei container e delle due piattaforme vengono raccolte tramite una griglia continua, posizionata anteriormente alle stesse e attraverso una specifica rete e convogliate in un serbatoio interrato stagno, con allarme di troppo pieno. Periodicamente la vasca a tenuta viene svuotata mediante intervento di ditta terza autorizzata;*
- *(...) Le acque nere provenienti dai servizi igienici sono convogliate in una fossa stagna, già autorizzata (...), mentre le acque bianche vengono raccolte tramite canalizzazioni, con pretrattamento in un disoleatore e successiva uscita (...) nella roggia;*

- *(...) l'istruzione operativa «Presidio acque nei centri di raccolta» che descrive lo schema di sicurezza e presidio in caso di sversamento accidentale;*
- *(...) Per quanto riguarda le emissioni in forma diffusa, non sono previste modifiche rispetto a quanto già autorizzato (...). Per quanto riguarda le misure di mitigazione, si precisa anche che: le aree di transito e di stoccaggio sono pavimentate con asfalto e/o calcestruzzo; in occasione dello scarico dei rifiuti polverulenti, viene mantenuta un'adeguata altezza di caduta per limitare la formazione di polveri; i container adibiti allo stoccaggio dei rifiuti biodegradabili sono a tenuta stagna e chiusi a container pieno;*
- *(...) il centro è in possesso di SCIA antincendio - rif. pratica n° 30796 (...) con ultimo rinnovo in scadenza il 21/04/2031. Si evidenzia che la trasformazione da CRM a Centro integrato comporterà un minimo incremento del carico d'incendio visto l'inserimento di un nuovo container per il legno da costruzione e demolizione presso la zona di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi che non comporterà il superamento dei quantitativi riportati nell'allegato I del D.P.R.151/2011 per questo materiale*";

preso atto che in merito all'applicazione della Decisione delegata (UE) 2025/934 della Commissione del 5 marzo 2025 che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie, la Ditta ha comunicato che:

- "*(...) il codice 16 06 05 è sostituito dai codici 16 06 07* (rifiuti di batterie al litio), 16 06 08* (rifiuti di batterie al nichel diversi da quelli di cui alla voce 16 06 02, ad esempio NiMH, Na-NiCl2), 16 06 09* (rifiuti di batterie allo zinco, comprese le batterie all'ossido di argento), 16 06 10* (rifiuti di batterie al sodio contenenti sostanze pericolose tranne quelli di cui alla voce 16 06 11), 16 06 11* (rifiuti di batterie al sodio-zolfo), 16 06 12 (altri rifiuti di batterie al sodio), 16 06 13* (rifiuti di batterie misti), 16 06 14* (altri rifiuti di batterie contenenti sostanze pericolose) e 16 06 15 (rifiuti di batterie non altrimenti specificati, diversi da quelli di cui alle voci 16 06 12 e 16 06 14);*
- *(...) il codice 20 01 34 è sostituito dal codice 20 01 44 (rifiuti di batterie diversi da quelli di cui alle voci 20 01 42 e 20 01 43);*
- *il codice 20 01 33* è sostituito dai codici 20 01 42* (rifiuti di batterie inclusi nelle voci da 160601 a 160604, da 160608 a 160611 o 160614 e rifiuti misti di batterie contenenti tali rifiuti di batterie, inclusa anche la voce 160607) e 20 01 43* (rifiuti di batterie al litio inclusi nella voce 160607)*";

preso atto che in merito all'applicazione della Decisione delegata (UE) 2025/934 della Commissione del 5 marzo 2025 ha sostituito il CER 16 06 04 "batterie esauste alcaline" con il CER 16 06 04* "rifiuti di batterie alcaline (diversi da quelli di cui alla voce 16 06 03)";

ritenuto di integrare nel presente provvedimento i nuovi codici CER relativi ai rifiuti di batterie, previsti dalla Decisione delegata (UE) 2025/934 della Commissione del 5 marzo 2025, richiesti dalla Ditta, con efficacia a decorrere dalla data di effettiva applicazione della medesima Decisione, ivi compresi i rifiuti di batterie alcaline di cui al codice CER 16 06 04*;

preso atto che, in merito all'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per la gestione dei rifiuti urbani, previsti dal D.M. 7 aprile 2025, la Ditta ha comunicato che *"(...) per quanto riguarda la gestione dei centri di raccolta, sono stati adottati i seguenti criteri:*

- *presenza di dispositivi anti-intrusione;*
- *orari di apertura conformi a quanto richiesto dai CAM;*
- *messa a disposizione delle seguenti informazioni per gli utenti: indicazione del numero verde e del sito web, elenco dei rifiuti ammessi e istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti;*
- *fornitura dei sacchetti per la raccolta differenziata anche presso i centri di raccolta;*
- *contabilizzazione dei rifiuti in uscita dal centro di raccolta; formazione periodica del personale;*
- *adozione del sistema di gestione ambientale e certificazione UN EN ISO 14001;*
- *adozione di iniziative di coinvolgimenti dell'utenza, tra cui indagini di customer care e eventi di partecipazione delle scuole*";

viste la nota di data 11 giugno 2026 (ns. prot. n. 486032) con la quale sono state trasmesse, all'Amministrazione comunale e alle Strutture coinvolte, le integrazioni pervenute dalla Ditta in data 8 giugno 2026 (ns. prot. n. 478066 di data 9 giugno 2026);

vista la nota dell'Unità Operativa Igiene e Sanità pubblica dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata del Trentino di data 23 giugno 2026 (ns. prot. n. 517011) con la quale si rileva che "*(...) l'intervento ricade all'esterno delle aree di salvaguardia delle risorse idriche (...) del pozzo di sostegno Fontanelle e Sorgente Fontanelle*" e, pertanto, si evidenzia che la stessa "*(...) ritiene che non vi siano elementi ostativi di competenza al progetto proposto*";

vista la nota di data 29 giugno 2026 (ns. prot. n. 531873) con la quale è stata indetta la conferenza di servizi decisoria (in modalità sincrona) prevista dall'articolo 6, commi 1 e 2, del Regolamento, per l'espressione dell'eventuale titolo in materia di emissioni acustiche di competenza comunale;

visto il verbale (rep. n. 86 di data 8 luglio 2026) di conclusione della conferenza di servizi decisoria tenutasi il giorno 7 luglio 2026 e indetta con la propria nota di data 29 giugno 2026 (ns. prot. n. 531873), durante la quale:

- il Comune di Levico Terme (TN) "*(...) prende atto della relazione previsionale di impatto acustico presentata dalla Ditta nel corso dell'iter istruttorio di AUT e non rileva criticità in merito ai contenuti e alle conclusioni riportate nella relazione stessa";*
- si rileva che "(*...) la viabilità circostante allo stabilimento è stata oggetto di modifica a seguito dell'approvazione tra gli anni 2019 e 2020 di una variante al PRG Comunale. Tale variante ha determinato la realizzazione di una bretella che collega il centro integrato con la strada comunale posta a nord ovest del centro medesimo. Gli utenti accederanno al centro integrato attraverso la vecchia strada di ingresso – ora a senso unico – ed usciranno sfruttando la nuova bretella di cui sopra.*
 Grazie alla nuova viabilità, è stato anche possibile dedicare uno spazio per l'installazione di una pesa a servizio del centro integrato. Con l'apertura del centro integrato ci si aspetta un leggero incremento del traffico nell'area circostante, in linea con quanto ad oggi si registra nei centri integrati situati in Comuni limitrofi e gestiti dalla Ditta. Gli orari di apertura del centro rimarranno quelli tradizionali (diurni).
 Sull'aumento del traffico e sul relativo impatto creato sul territorio, il Comune di Levico (TN) e il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette si riservano di condurre ulteriori approfondimenti. Si ribadisce altresì che gli aspetti legati al traffico ed alla nuova viabilità, non essendo direttamente connessi con le procedure di gestione interne del centro integrato, non rientrano nelle valutazioni afferenti al procedimento di AUT oggetto della conferenza di servizi decisoria";

vista la nota di data 9 luglio 2026 (ns. prot. n. 561218), con la quale è stato trasmesso il verbale di conferenza di servizi decisoria ai soggetti coinvolti nel procedimento di AUT;

rilevato che al momento della presentazione della domanda di AUT in relazione allo stabilimento in oggetto erano vigente l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera rilasciata con propria determinazione n. 165 di data 11 agosto 2020, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006;

dato atto che la presente determinazione comprende i seguenti provvedimenti:

a) autorizzazione alla gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, e dell'articolo 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006;

vista tutta la documentazione tecnico-grafica riguardante lo stabilimento in parola presente agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

considerato che il Centro integrato in questione è suddiviso e organizzato schematicamente nelle seguenti zone operative:

- **Zona stoccaggio rifiuti non pericolosi (tettoia Ovest)**: area coperta dedicata alla raccolta e al deposito di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, stoccati esclusivamente in container o press-container.
- **Zona stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi (platea Sud-Est)**: area destinata al deposito di rifiuti pericolosi (esclusi i RAEE) e non pericolosi, collocati in appositi contenitori e imballaggi all'interno di box dedicati;
- **Zona stoccaggio RAEE (platea Nord-Est)**: area riservata alla raccolta e al deposito di RAEE domestici in regime di Centro di raccolta (CR), all'interno di box dedicati;
- **Zona stoccaggio pneumatici fuori uso (platea Nord-Est)**: area adibita alla raccolta e al deposito di pneumatici fuori uso all'interno di container;

preso atto che, oltre alle aree sopra menzionate, sono presenti ulteriori contenitori dedicati al conferimento e allo stoccaggio di particolari tipologie di rifiuti urbani non pericolosi, quali abiti usati, vetro, carta e cartone, gestiti in regime di Centro di Raccolta (CR);

visto il Piano provinciale di gestione dei rifiuti (di seguito *Piano*), approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5404 di data 30 aprile 1993, nonché i successivi aggiornamenti;

visto il terzo aggiornamento al Piano, relativo alla gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 781 data 19 maggio 2017, il CRZ è stato puntualmente localizzato in cartografia sulla p.ed. 3652 in C.C. Levico;

visto il quarto aggiornamento del Piano, relativo alla gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2175 del 21 dicembre 2014, il quale definisce il Centro integrato come "*Centro finalizzato all'attività svolta dal gestore pubblico di raccolta delle frazioni omogenee dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, nonché dei rifiuti urbani indifferenziati, al loro trasbordo e ad altre attività per l'ottimizzazione dei trasporti verso impianti di recupero e smaltimento e in generale per il miglioramento tecnico ed economico del servizio pubblico di gestione dei rifiuti*", superando così la precedente distinzione – all'interno dell'impiantistica pubblica per la gestione dei rifiuti – tra CRZ, stazione di trasferimento dei rifiuti urbani indifferenziati e piattaforma per le raccolte differenziate dei rifiuti urbani, e contemplando, di fatto, anche la possibilità di assorbire all'interno del Centro integrato la funzione di "*centro di raccolta*" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006, gestito in conformità al decreto ministeriale 26 marzo 2026, ai sensi dell'articolo 6, comma 3-bis, della L.P. 14 aprile 1998, n. 5, in materia di raccolta differenziata dei rifiuti;

dato atto che nel quinto aggiornamento del Piano – Stralcio per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1506 del 26 agosto 2022 è riportato al capitolo 5.4 quanto segue: *"Si prevedono dunque, dall'approvazione del presente Piano, soltanto due tipologie di centri di raccolta: 1. i* ***centri di raccolta (CR)*** [*come definiti dal* D.M. 26 marzo 2026]*; 2. i* ***centri integrati (CI)*** *che rientrano nella seguente definizione, aggiornata rispetto a quella riportata nel 4° aggiornamento"*. ***Il Centro Integrato è un centro finalizzato alle attività connesse al servizio pubblico di raccolta delle frazioni omogenee dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, nonché dei rifiuti urbani indifferenziati, al loro trasbordo e ad altre attività per l'ottimizzazione dei trasporti verso impianti di recupero e smaltimento e in generale per il miglioramento tecnico ed economico del servizio pubblico di gestione dei rifiuti. Con riferimento all'ambito territoriale previsto dalla pianificazione, tutte le attività devono essere svolte per l'ottimizzazione del servizio pubblico che non si configurino come attività di impresa.*** *Secondo queste indicazioni, tutti i centri esistenti sono stati ridefiniti come centri di raccolta – CR, se realizzati come ex Centri di Raccolta Materiali (CRM), o come Centri Integrati – CI se autorizzati, realizzati o semplicemente richiesti per la localizzazione come Centri di Raccolta Zonale (CRZ), stazioni di trasferimento o Centri Integrati. Nei centri integrati è quindi possibile realizzare, secondo le esigenze del Gestore, strutture analoghe agli ex CRZ, permettendo l'ingresso alle utenze domestiche e non domestiche; stazioni di trasferimento per qualsiasi tipologia di rifiuti per ottimizzare i flussi ed il loro trasporto; impianti o aree di lavorazione a servizio del gestore per ogni tipologia di rifiuto"*;

visto il quinto aggiornamento del Piano – Stralcio per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1506 del 26 agosto 2022, con il quale, in particolare, sono stati definiti al Capitolo 4 i criteri per la verifica della compatibilità localizzativa sia in caso di nuovi impianti di gestione di rifiuti che di modifiche sostanziali ad impianti esistenti;

dato atto che la Ditta nella domanda in materia di rifiuti allegata all'istanza di AUT ha individuato i seguenti criteri "penalizzanti" – stabiliti dal Quinto aggiornamento del Piano gestione rifiuti approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1506 del 26 agosto 2022 – ai fini dell'insediamento di impianti di gestione rifiuti nell'area in oggetto:

- Aree Protette: Fascia di rispetto (buffer) di 500 m delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) IT3120038 – Inghiaie;
- Aree Protette: Fascia di rispetto (buffer) di 500 m delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) IT3120038 – Inghiaie;
- Carta di sintesi della Pericolosità: penalità alluvionali fluviali - P2 - Penalità bassa (art. 17);
- Carta della Pericolosità: pericolosità sismica - MA - Aree suscettibili di medie amplificazioni stratigrafiche;
- PGUAP: Carta Criticità Idrica Sotterranea;
- Piano Urbanistico Provinciale: Area di tutela ambientale (art. 11 delle N.d.a. del P.U.P.);

visti in particolare i seguenti documenti relativi alla valutazione dei sopra richiamati criteri penalizzanti stabiliti dal quinto aggiornamento del Piano:

1) nota del Servizio Sviluppo sostenibile e Aree protette di data 8 aprile 2026 (ns. prot. n. 295289) nella quale vista "*(...) la pregressa relazione tecnica «Centro Raccolta Zonale in p. ed. 3652 C.C. Levico - Localizzazione nel Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti» del novembre 2016 (...), si esprime parere positivo alla domanda in oggetto, senza necessità di screening d'incidenza*";
2) il Servizio Bacini Montani nel corso della conferenza di servizi istruttoria tenutasi il giorno 28 gennaio 2026 (Verbale rep. 19 di data 10 febbraio 2026, trasmesso con nota di 10 febbraio 2026, ns. prot. n. 121751) riferisce che per "(…) *l'area in esame (p.ed. 3652 C.C. Levico), non si rilevano interferenze con il reticolo idrografico provinciale, né con corsi d'acqua iscritti nell'Elenco delle Acque Pubbliche e pertanto non si applica il Capo I della legge provinciale n. 18/1976 e il relativo Regolamento di attuazione. Considerato che l'area oggetto degli interventi risulta classificata tra le aree con penalità basse (P2) della Carta di Sintesi della Pericolosità (CSP), legate al verificarsi di possibili fenomeni di natura fluviale e disciplinate dall'articolo 17 delle Norme di Attuazione del PUP, si evidenzia che, ai sensi del medesimo articolo e di quanto previsto dell'allegato C alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1361 di data 12 settembre 2025, la relazione tecnica, asseverata dal tecnico incaricato ed allegata al progetto oggetto di titolo edilizio presso il Comune, dovrà attestare la compatibilità degli interventi ed assicurare l'adozione degli accorgimenti necessari per garantirne la funzionalità anche al manifestarsi degli eventi di esondazione attesi";*
3) nota del Servizio Geologico di data 27 gennaio 2026 (ns. prot. n. 71810) nel quale si comunica che: *"(...) le aree suscettibili di medie amplificazioni stratigrafiche, individuate come criterio penalizzante di tipo localizzativo nel vigente Piano provinciale di gestione dei rifiuti, sono contenute nella Carta della Pericolosità Sismica provinciale, la quale descrive e classifica le porzioni di territorio relativamente ai cosiddetti effetti sismici locali. Tale cartografia possiede il solo scopo di fornire conoscenze specifiche a scala locale in merito al comportamento sismico del sottosuolo, informazioni utili non solo per la pianificazione territoriale ma anche, almeno in parte, per la progettazione delle opere. La Carta della Pericolosità Sismica non produce infatti vincoli diretti di alcuna tipologia, ragion per cui i suoi elementi non sono stati inseriti nella Carta di Sintesi della Pericolosità (questa cartografia ha invece la scopo di presentare i vincoli di tipo urbanistico). Pertanto, per quanto attiene la richiesta di AUT in oggetto, si evidenzia il fatto che l'intervento di realizzazione di platee interne e di pesa non necessiti di ulteriori valutazioni in merito, basate su una specifica relazione volta a esporre quali siano le misure eventualmente già in essere o che si intenda implementare per superare e mitigare le criticità nell'ambito della disamina dei criteri localizzativi presentata in sede di istanza di AUT (...) Per quanto riguarda invece la problematica relativa all'area di criticità idrica sotterranea, si chiede alla ditta di produrre un documento aggiornato nel quale deve essere descritta puntualmente la gestione delle acque all'interno dello stabilimento. Si*

richiede inoltre che la ditta rediga un documento di pronto intervento in caso di sversamenti di sostanze liquide sul suolo";

4) *nella documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta in data 8 giugno 2026 (ns. prot. n. 478066 di data 9 giugno 2026), viene fornita l'autorizzazione paesaggistica rilasciata con Verbale di deliberazione della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio n. 257/2022 (Pratica n. 1/13202), relativa ai recenti lavori di adeguamento del Centro di raccolta;*

dato atto che la disamina dei criteri penalizzanti prevista nel quinto aggiornamento del Piano è stata svolta nel presente iter amministrativo attraverso la raccolta della sopra richiamata documentazione, così soddisfacendo la previsione del Piano stesso;

ritenuto opportuno diversificare la definizione di deposito di rifiuti aventi medesimo codice CER dal deposito di rifiuti aventi diversi codici CER;

vista a tale proposito la nota del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di data 23 ottobre 2015 (ns. prot. n. 543328), con la quale è stato inviato ai gestori dei servizi pubblici di raccolta dei rifiuti operanti sul territorio della provincia di Trento, tra i quali la Ditta, l'elenco descrittivo delle operazioni codificate di gestione dei rifiuti ammesse presso i Centri integrati, conformemente alle previsioni del Piano e della relativa normativa di settore;

atteso che in generale il deposito in un'unica unità di accumulo (container, cumulo, cisterna, ecc.) di rifiuti provenienti da produttori diversi ma aventi caratteristiche merceologiche analoghe, stesso codice CER e, per i rifiuti pericolosi, stesse caratteristiche di pericolosità, viene identificato con il termine *accorpamento* (o *travaso* nel caso di rifiuti allo stato liquido) e che tale procedura è normalmente identificata nell'ambito dell'operazione di stoccaggio (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15);

considerato che la Ditta intende effettuare operazioni di *accorpamento* senza disimballaggio e che non svolge attività di *raggruppamento* di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

vista la nota del Servizio Gestione degli impianti dell'Agenzia per la Depurazione di data 22 settembre 2016 (ns. prot. n. 496122), con la quale sono state fornite aggiornate indicazioni interpretative riguardo la gestione degli impianti pubblici di raccolta dei rifiuti, mirate a garantire una puntuale ed omogenea applicazione della pianificazione provinciale in materia di gestione dei rifiuti urbani;

considerato che secondo la definizione data all'articolo 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006, il "C*entro di raccolta*" è una "*area presidiata ed allestita* (...) *per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*";

visto il D.M. 26 marzo 2026 "*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato*", attuativo dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006;

atteso che l'articolo 1, comma 2, del D.M. 26 marzo 2026 stabilisce che "*I centri di raccolta sono aree presidiate e allestite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dove si svolgono le attività di raccolta, mediante raggruppamento differenziato per frazioni omogenee dei rifiuti urbani conferibili dalle utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso il soggetto incaricato della gestione del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche*";

atteso altresì che l'articolo 3 del citato D.M. 26 marzo 2026 stabilisce che *"Ai sensi dell'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali costituisce requisito per lo svolgimento dell'attività' di gestione dei centri di raccolta (...). L'iscrizione (...) è*

effettuata nella categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» per l'attività di gestione dei centri di raccolta";

considerato che dalla lettura coordinata degli articoli 1 e 3, comma 1, del D.M. 26 marzo 2026, si evince che la fattispecie del "*Centro di raccolta*" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006 non si configura come un impianto di stoccaggio provvisorio soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006;

considerato, inoltre, che l'attività di raccolta esercitata ai sensi del D.M. 26 marzo 2026 all'interno del Centro integrato di Levico Terme (TN), essendo esercitabile unicamente previa iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del D.Lgs. 152/2006, non può essere amministrativamente ricompresa nella presente determinazione;

visto l'articolo 6, comma 3-bis, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, il quale stabilisce che "(…) *ai centri di raccolta materiali comunali o sovracomunali si applica la disciplina stabilita dalle disposizioni attuative dell'articolo 183, comma 1, lettera cc) (ora lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Il medesimo regime derivante dalle precitate disposizioni statali può essere applicato, su richiesta dei soggetti interessati, anche con riguardo ai centri di raccolta materiali presenti all'interno dei centri di raccolta zonale, ove ciò sia ritenuto compatibile dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in sede di rilascio dell'autorizzazione o dell'aggiornamento della stessa relativa al Centro di raccolta zonale*";

rilevato che l'articolo 5, commi 17 e 18, del D.M. 26 marzo 2026 prevede che "*Al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene, adottando tutte le misure necessarie per il loro contenimento, la durata del deposito nel centro di raccolta dei rifiuti biodegradabili di cucine, mense e dei mercati non deve superare le settantadue ore (….). La durata del deposito di cui al periodo precedente è elevata a trenta giorni nel caso di rifiuti biodegradabili di parchi e giardini. La durata del deposito delle frazioni merceologiche conferite al centro di raccolta non deve compromettere la continuità del servizio e pregiudicare le successive operazioni di recupero*";

ritenuto a tal fine necessario impartire al titolare della presente autorizzazione le opportune indicazioni per la corretta gestione promiscua all'interno della stessa unità di deposito dei rifiuti gestiti parte con autorizzazione ordinaria ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006 e parte in regime di raccolta ai sensi del D.M. 26 marzo 2026;

viste a tale proposito le circolari di data 20 maggio 2010, prot. n. 121538/10-S131-LL-17.8.3-10, di data 7 ottobre 2010, prot. n. 290877/10-S131, di data 7 dicembre 2011, prot. n. D202/2011/721463-LL, e di data 12 gennaio 2012, prot. n. D202/2012/18653-LL, del Vicepresidente della Provincia Autonoma di Trento e Assessore ai Lavori pubblici, Ambiente e Trasporti (in seguito *Circolari*), con le quali sono state fornite ai gestori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti le indicazioni per l'applicazione delle disposizioni introdotte con la L.P. 3 marzo 2010, n. 4, ed in particolare in merito alle modifiche dell'articolo 6 della l.p. 14 aprile 1998, n. 5;

vista la deliberazione di data 3 marzo 1993, n. 29, della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, istituita presso l'allora competente Servizio protezione ambiente, recante "*disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti*", in applicazione dell'articolo 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi deve essere versata una garanzia finanziaria pari a Euro 25.822,84;

vista la deliberazione di data 23 luglio 1986, n. 206, della Commissione per la trattazione delle questioni in materia di smaltimento rifiuti, istituita presso l'allora competente Servizio protezione ambiente, recante "*Criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta, trasporto e stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi*", la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio di impianti di stoccaggio di rifiuti pericolosi deve essere versata una garanzia finanziaria pari a Euro 154,94 per mc di rifiuto stoccato, con un minimo di Euro 516,45;

vista la fideiussione bancaria di data 31 luglio 2026, n. 16471 (ns. prot. n. 659862 di data 18 agosto 2026), emessa dalla Cassa Rurale Alta Valsugana Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con sede in Pergine Valsugana (TN), piazza Gavazzi, 5, a favore della Provincia autonoma di Trento e per conto della Ditta, a copertura dell'attività di stoccaggio, anche previo raggruppamento, di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi (€ 25.822,84) e di rifiuti pericolosi (€ 13.944,60), per un importo complessivo di € 39.767,44;

ritenuto l'atto di fideiussione sopra indicato conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alle stesse con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 686 di data 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001, n. 2196 del 17 ottobre 2013 e n. 2202 del 16 dicembre 2021;

rilevato che le attività oggetto della presente determinazione danno luogo ad emissioni in atmosfera di inquinanti in forma diffusa (D1/a, D1/b, D1/c e D2), riconducibili alle operazioni di carico/scarico dei rifiuti e allo stoccaggio degli stessi in container;

ritenuto di stabilire che, relativamente alle emissioni in atmosfera in forma diffusa (D1/a, D1/b, D1/c e D2), sia necessario comunicare la messa in esercizio e la messa a regime, in ragione dell'aumento della potenzialità della fonte emissiva;

considerato che Ditta ha comunicato nel corso della conferenza di servizi istruttoria tenutasi il giorno 28 gennaio 2026 (verbale rep. n. 19 di data 10 febbraio 2026) che "*Per lo stoccaggio dei rifiuti biodegradabili (CER 20.02.01) si applica il limite delle 72 ore*", così come previsto dal D.M. 26 marzo 2026;

ritenuto opportuno integrare le misure di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse in atmosfera previste in progetto (quali la "*copertura dei container*" e la "*pulizia periodica della pavimentazione*"), prescrivendo l'adozione dei seguenti ulteriori misure:
- emissioni diffuse D1/a, D1/b e D1/c: Assistenza e vigilanza sulle corrette modalità di scarico;
- emissione diffusa D1/a: Riduzione altezza di caduta in fase di scarico;
- emissione diffusa D1/c: Frequenza di asportazione (deposito < 72 ore);
- emissione diffusa D2: riduzione velocità mezzi;

visto l'articolo 18-bis del T.U.L.P., il quale, al comma 1, demanda alla Giunta provinciale l'individuazione dei settori e delle attività nei quali le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne o provenienti dalle superfici scolanti devono essere convogliate e trattate in idonei impianti di depurazione, qualora sussista il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o comunque pregiudizievoli per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1239 di data 26 luglio 2021, recante le disposizioni per la gestione delle "*Acque reflue industriali costituite da acque di prima pioggia e da acque di lavaggio delle aree esterne – disposizioni attuative dell'art. 18 bis del d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)*";

visto l'articolo 1, comma 2, lettera l), dell'Allegato alla citata deliberazione n. 1239, il quale dispone che sono soggetti alla medesima disciplina gli impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti, qualora nelle relative aree esterne si svolga una delle attività indicate all'articolo 18-bis, comma 2, del T.U.L.P.;

visto l'articolo 5 dell'Allegato alla suddetta deliberazione, il quale dispone che le acque di prima e di seconda pioggia e di lavaggio delle aree esterne possono essere recapitate nella rete fognaria per le acque nere, in rete fognaria per le acque bianche o in corso d'acqua superficiale (comma 1) e che è comunque vietato lo scarico e l'immissione diretta nelle acque sotterranee e nel suolo/sottosuolo (comma 3);

considerato che, come più sopra detto, sui piazzali esterni dotati di pavimentazione vengono effettuate le operazione di movimentazione dei container, oltre allo stoccaggio di contenitori chiusi adibiti alla raccolta di alcune tipologie di rifiuti non pericolosi e che l'eventuale trasferimento dei rifiuti nei suddetti container può comportare la possibilità di imbrattamento delle superfici esterne;

considerato che i piazzali esterni sono presidiati da una rete di raccolta delle acque meteoriche che, in condizioni normali di esercizio, vengono convogliate in un disoleatore in continuo prima di essere scaricate nelle acque superficiali;

ritenuto pertanto di prescrivere all'interno della presente autorizzazione che: "*qualora le operazione di movimentazione dei container o l'eventuale trasferimento dei rifiuti sui container per il trasporto verso gli impianti di destino vengano effettuate nel piazzale di manovra e transito, con la conseguente possibilità di imbrattamento di tali superfici, devono essere rispettate le seguenti condizioni operative e limitazioni:*

- *al termine delle operazioni di trasferimento dei rifiuti si deve procedere immediatamente alla pulizia di dette superfici;*
- *in presenza di precipitazioni meteoriche intense tali operazioni devono essere sospese oppure deve essere attivata la cisterna di emergenza presente sulla rete di raccolta delle acque dei piazzali; in ogni caso al termine delle operazioni si deve procedere immediatamente alla pulizia delle superfici*";

ritenuto che l'adempimento puntuale e rigoroso della suddetta prescrizione crei le condizioni per cui non si rende necessaria l'applicazione della citata deliberazione in quanto non sussiste il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte "*di sostanze pericolose o comunque pregiudizievoli per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici*";

esaminati gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'articolo 86 del T.U.L.P.;

ritenuto pertanto di poter procedere al rilascio dell'AUT richiesto e attribuendo forza vincolante alle prescrizioni contenute negli Allegati 1 ("*Emissioni in atmosfera*") e 2 ("*Rifiuti*"), alla presente determinazione, della quale fanno parte integrante e sostanziale;

stabilito di richiamare inoltre alcune disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e riportate nell'Allegato 3 ("*Raccomandazioni*") alla presente determinazione, di cui fa parte integrante e sostanziale;

stabilito di disporre altresì la revoca della propria determinazione n. 165 di data 11 agosto 2020 a decorrere dalla data del presente provvedimento;

dato atto di aver accertato che non sussistano conflitti di interesse in capo al personale coinvolto nel procedimento;

viste le parti quarta e quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*" ed i relativi allegati;

visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";

visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., ed in particolare gli articoli 3, 5, 8, 8-bis, 17, 23, 65, 66, 67-bis, 84, 86 e 88, nonché il comma 2 dell'articolo 102-bis e l'articolo 102-ter;

vista la legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, in materia di raccolta differenziata;

viste le Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 5460 di data 12 giugno 1987, così come modificate con deliberazione della Giunta provinciale n. 11971 di data 30 ottobre 1998, ed in particolare il Titolo III;

vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante *"Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9*", ed il relativo regolamento di esecuzione aggiornato con d.P.P. del 27 dicembre 2022, n. 19-76/Legisl.;

visto il D.M. 3 giugno 2014, n. 120, recante "*Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità' di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali*";

visto il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, recante "*Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*" per quanto non espressamente abrogato dall'articolo 42 del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49;

visto il D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188, recante "A*ttuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE*";

visto il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*";

visto il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 213, recante "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE)2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*";

visto il D.M. 20 aprile 2017, recante "*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*";

visto il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95, recante "*Attuazione delle direttive n. 75/439/CEE e n. 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati*";

visto il D.M. 16 maggio 1996, n. 392, recante "*Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati*";

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Legisl., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il Decreto del Ministero dell'Interno 26 luglio 2022 recante ad oggetto "*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti*";

visto l'Allegato 5 al DM 5 febbraio 1998, il quale, il merito allo "*Stoccaggio in contenitori e serbatoi fuori terra*" stabilisce, tra l'altro, che "*I contenitori e/o serbatoi devono essere posti su superficie pavimentata e dotati di bacini di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari*

ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento";

considerato che gli stabilimenti e gli impianti di nuova realizzazione che effettuano stoccaggio di rifiuti in via esclusiva o a servizio di impianti di trattamento di rifiuti devono essere adeguati fin da subito al suddetto Decreto;

preso atto che la Ditta ha effettuato ha comunicato che "*(...) la trasformazione da CR a Centro Integrato comporterà un minimo incremento del carico d'incendio visto l'inserimento di un nuovo container per il legno da costruzione e demolizione presso la zona di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi che non comporterà il superamento dei quantitativi riportati nell'allegato I del D.P.R.151/11 per questo materiale. Ne consegue che non vi saranno modifiche rispetto a quanto già autorizzato*";

visto il decreto 7 aprile 2025, recante "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti)*";

vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", ed in particolare l'articolo 8, commi 4 e 6;

visto il d.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Legisl., recante *"Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti"*;

vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 1960 di data 19 ottobre 2021, inerente le autorizzazioni in via generale per le emissioni in atmosfera, ed in particolare l'allegato tecnico *"AVG13 - prescrizioni tecniche per l'attività di lavorazione di materiali inerti"*;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

visto l'articolo 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato "Autorizzazione unica territoriale", ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Legisl.;

visto in particolare l'articolo 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale "*struttura competente*" per l'adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1222 del 14 luglio 2023 con la quale è stato da ultimo aggiornato, tra l'altro, l'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 24 luglio 2023;

considerato che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell'AUT;

d e t e r m i n a

1) di rilasciare, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, e dell'articolo 10, comma 3, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Legisl., alla ditta Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A., con sede legale in Pergine Valsugana (TN), viale Venezia 2/E, il cui legale rappresentante è il sig. Daniele Malacarne, l'Autorizzazione Unica Territoriale relativa allo stabilimento sito in Levico Terme (TN), località Someari, via per Barco, 50 (p.ed. 3652 C.C. Levico), che comprende i seguenti provvedimenti:
 a) autorizzazione alla gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, e dell'articolo 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006;

2) di dare atto che l'autorizzazione alla gestione di rifiuti, di cui alla lettera a) del punto 1), **non comprende la gestione del Centro integrato nella sua funzione di Centro di Raccolta** di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, gestito in regime di D.M. 26 marzo 2026, ma ne regola esclusivamente il coordinamento con la gestione in regime ordinario ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006, come previsto dall'articolo 6, comma 3-bis, della L.P. 14 aprile 1998, n. 5;

3) di revocare, a decorrere dalla data del presente provvedimento, l'AUT rilasciata con propria determinazione n. 165 di data 11 agosto 2020;

4) di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute negli Allegati 1 ("*Emissioni in atmosfera*") e 2 ("*Rifiuti*") alla presente determinazione, che ne formano parte integrante e sostanziale;

5) di raccomandare il rispetto delle disposizioni stabilite dalla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 3 ("*Raccomandazioni*") alla presente determinazione, di cui ne forma parte integrante e sostanziale;

6) di stabilire che l'Autorizzazione Unica Territoriale ha **una validità di 15 anni decorrenti dalla data della presente determinazione**; **la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza**;

7) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Legisl., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;

8) di avvertire che, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Legisl., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una comunicazione corredata dalla necessaria documentazione tecnica, al fine di valutare la sostanzialità o meno della modifica nonché la necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 4 dello stesso articolo 10; resta ferma la facoltà da parte dell'interessato di presentare direttamente una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, per il rilascio di una nuova AUT;

9) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.LL.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;

10) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti di competenza comunale relativi allo scarico in vasca a tenuta delle acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;

11) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti di competenza comunale relativi allo scarico di acque meteoriche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;

12) la Ditta deve verificare la necessità di avviare anche i procedimenti di prevenzione incendio qualora ne ricorrano i presupposti;

13) di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di gestione di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'articolo 86, comma 5, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;

14) di dare atto che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di gestione di rifiuti è coperta dalla fideiussione bancaria di data 31 luglio 2026, n. 16471 (ns. prot. n. 659862 di data 18 agosto 2026), emessa dalla Cassa Rurale Alta Valsugana Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con sede in Pergine Valsugana (TN), piazza Gavazzi, 5, a favore della Provincia autonoma di Trento e per conto della Ditta, fino alla concorrenza di € 39,767,44;

15) di dare atto che il procedimento si è concluso in 110 giorni (rispetto ai 90 giorni previsti), tenuto conto:
 a) della sospensione istruttoria dal 10 febbraio 2026 al 18 agosto 2026;
 b) dell'aumentata complessità amministrativa introdotta con l'entrata in vigore dell'Autorizzazione unica territoriale (d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Legisl.) estesa ad un'ampia tipologia di pratiche, che nel caso specifico ha richiesto l'acquisizione del parere relativo all'inquinamento acustico da parte del Comune di Levico Terme (TN), nel corso della conferenza di servizi decisoria di data 7 luglio 2026 (verbale rep. 86 di data 8 luglio 2026);
 c) della necessità di procedere all'adeguamento dell'atto alle prescrizioni della Decisione delegata (UE) 2025/934 (come modificata dalla Rettifica 2025/90657), concernente l'aggiornamento dei codici CER relativi ai rifiuti di batterie;

16) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A., al Comune di Levico Terme (TN), all'Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino per l'assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti, ed al Servizio Antincendi e protezione civile;

17) di dare atto che, salvi i casi di tutela dei diritti soggettivi avanti al Giudice ordinario, questo provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento per chiederne l'annullamento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale della Provincia;

18) di dare atto che, in alternativa alla predetta azione di annullamento, questo provvedimento può essere impugnato con ricorso amministrativo straordinario ai sensi del DPR 1199/1971 per chiederne l'annullamento entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione;

19) di avvertire altresì, ai sensi dell'articolo 46 del T.U.L.P., che contro le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

ALLEGATO 1

Emissioni in atmosfera

Autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006.

Tabella 1A: consistenza impiantistica

REPARTO	FONTE EMISSIVA	EMISSIONI	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
STOCCAGGIO (315 t/anno)	**D1/a** STOCCAGGIO – inerte (20 mc)	**diffuse**	Polveri totali	Assistenza e vigilanza sulle corrette modalità di scarico Riduzione altezza di caduta in fase di scarico Copertura dei container
	D1/b STOCCAGGIO - legno (60 mc)	**diffuse**	Polveri totali	Assistenza e vigilanza sulle corrette modalità di scarico Copertura dei container
	D1/c STOCCAGGIO – rifiuti biodegradabili, verde e ramaglie (60 mc)	**diffuse**	Ammoniaca Composti organici volatili Acido solfidrico	Assistenza e vigilanza sulle corrette modalità di scarico Frequenza di asportazione (deposito < 72 ore) Copertura dei container
	D2 MOVIMENTAZIONE – aree di transito e manovra (6 viaggi/giorno)	**diffuse**	Polveri totali	Riduzione velocità mezzi Pulizia periodica della pavimentazione

Prescrizioni

a) **Almeno quindici giorni prima della messa in esercizio** delle attività autorizzate che daranno luogo alle nuove emissioni in atmosfera in forma diffusa **D1/a**, **D1/b**, **D1/c** e **D2**, la Ditta **deve comunicare** al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al Comune territorialmente competente la **data di messa in esercizio e di messa a regime**. La **messa a regime** dovrà comunque avvenire **entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio**;

b) al fine di contenere le emissioni in atmosfera di inquinanti in forma diffusa, la Ditta deve gestire l'impianto secondo le migliori tecniche disponibili, adottando tutte le cautele necessarie a ridurli al minimo;

c) oltre a quanto stabilito alla precedente lettera, la Ditta deve gestire l'impianto in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché applicare in modo puntuale quanto descritto nella documentazione allegata alla domanda di modifica dell'autorizzazione presentata in data 12 dicembre 2025 (ns. prot. n. 976409 di data 12 dicembre 2025), così come integrata in data 8 giugno 2026 (ns. prot. n. 478066 di data 9 giugno 2026);

d) i piazzali e le aree soggette al transito di veicoli ed allo stoccaggio dei vari materiali devono essere adeguatamente pavimentati al fine di evitare l'emissione di polveri e consentire un'adeguata pulizia; tali aree devono essere periodicamente ripulite, con particolare attenzione ai periodi più siccitosi e più ventosi;

e) la Ditta deve eseguire una costante manutenzione della viabilità interna, dei piazzali e delle aree soggette al transito dei mezzi di trasporto;

f) durante le operazioni di carico e scarico, deve essere mantenuta un'adeguata altezza di caduta dei rifiuti; dovrà essere inoltre assicurata la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato;

g) durante il trasporto dei rifiuti che possono rilasciare polveri il carico degli automezzi deve essere opportunamente coperto;

h) i container adibiti allo stoccaggio dei rifiuti biodegradabili devono essere a tenuta stagna e chiusi a fine giornata ovvero a container pieno;

i) i sistemi di contenimento e mitigazione devono essere mantenuti in continua efficienza.

ALLEGATO 2

Rifiuti

Autorizzazione allo stoccaggio ed eventuale *accorpamento/travaso* (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15) di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, e dell'articolo 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'articolo 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, **per un quantitativo massimo complessivo pari a 2.500 tonnellate/anno e un volume istantaneo massimo di stoccaggio non superiore a 300 m^3 per i rifiuti non pericolosi e un volume istantaneo massimo di stoccaggio non superiore a 90 m^3 per i rifiuti pericolosi.**

Prescrizioni:

a) La gestione dei rifiuti nelle diverse zone operative del Centro integrato è quella risultante dalla lettura coordinata della planimetria denominata "*Planimetria 1:100 - Zona di stoccaggio rifiuti non pericolosi e pericolosi"* datata 7 maggio 2026 allegata al presente provvedimento; in particolare è autorizzata la gestione dei rifiuti ai sensi del combinato disposto dall'articolo 6, commi 3 e 3-bis, della l.p. 14 aprile 1998, n. 5, e dell'articolo 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006, nelle aree operative così come di seguito individuate nella citata planimetria:
 - Zona stoccaggio rifiuti non pericolosi (tettoia Ovest): area coperta dedicata alla raccolta e al deposito di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, stoccati esclusivamente in container o press-container;
 - Zona stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi (platea Sud-Est): area destinata al deposito di rifiuti pericolosi (esclusi i RAEE) e non pericolosi, collocati in appositi contenitori e imballaggi all'interno di box dedicati;
 - Zona stoccaggio RAEE (platea Nord-Est): area riservata alla raccolta e al deposito di RAEE domestici in regime di Centro di raccolta (CR), all'interno di box dedicati;
 - Zona stoccaggio pneumatici fuori uso (platea Nord-Est): area adibita alla raccolta e al deposito di pneumatici fuori uso all'interno di container;

b) la presente autorizzazione consente di gestire lo stoccaggio con eventuale accorpamento/travaso (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15) dei rifiuti riportati nelle seguenti tabelle:

Tabella 2A: Tabella dei rifiuti non pericolosi – Capacità massima istantanea **300 m^3**

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	C.E.R.	OPERAZIONI	MODALITÀ DI DEPOSITO
Rifiuti plastici (esclusi imballaggi)	02 01 04	R13	Cassone "benna"/Container/press-container
Pitture e vernici non pericolose	08 01 12	R13	Imballaggi adeguati
Toner esauriti diversi da 08 03 17	08 03 18	R13	Imballaggi adeguati
Imballaggi di carta e cartone	15 01 01	R13	Container/press-container
Imballaggi in plastica	15 01 02	R13	Cassone "benna"/Container/press-container
Imballaggi in legno	15 01 03	R13	Benna/Container/press-container
Imballaggi in materiali misti	15 01 06	R13	Container/press-container
Imballaggi in vetro	15 01 07	R13	Imballaggi adeguati
Assorbenti, stracci, indumenti non contaminati	15 02 03	R13	Imballaggi adeguati
Pneumatici fuori uso	16 01 03	R13	Benna/Container/press-container
Gas in contenitori a pressione (non pericolosi)	16 05 05	R13	Imballaggi adeguati
Legno	17 02 01	R13	Benna/Container/press-container
Cavi diversi da 170411	17 04 11	R13	Imballaggi adeguati
Rifiuti misti da costruzione e demolizione non pericolosi (macerie)	17 09 04	R13	Container/press-container

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	C.E.R.	OPERAZIONI	MODALITÀ DI DEPOSITO
Rifiuti misti da costruzione e demolizione non pericolosi (pulizia cantiere)	17 09 04	R13	Container/press-container
Carta e cartone	20 01 01	R13	Container/press-container
Abbigliamento	20 01 10	R13	Imballaggi adeguati
Oli e grassi commestibili	20 01 25	R13	Imballaggi adeguati
Vernici, inchiostri, adesivi non pericolosi	20 01 28	R13	Imballaggi adeguati
Detergenti non pericolosi	20 01 30	R13	Imballaggi adeguati
Medicinali non pericolosi	20 01 32	R13	Imballaggi adeguati
Legno diverso da 20 01 37	20 01 38	R13	Container/press-container
Plastica	20 01 39	R13	Container/press-container
Metallo	20 01 40	R13	Container/press-container
Rifiuti biodegradabili	20 02 01	R13	Container/press-container
Rifiuti urbani non differenziati	20 03 01	R13	Container/press-container
Rifiuti ingombranti	20 03 07	R13	Container/press-container
RIFIUTI DI BATTERIE NON PERICOLOSI[1]			
Batterie alcaline	16 06 04	R13	Imballaggi adeguati
Altre batterie e accumulatori	16 06 05	R13	Imballaggi adeguati
Batterie e accumulatori diversi da 20 01 33	20 01 34	R13	Imballaggi adeguati
RIFIUTI DI BATTERIE NON PERICOLOSI (Decisione delegata UE 2025/934 di data 5 marzo 2025):			
Altri rifiuti di batterie al sodio (con l'eccezione di quelli di cui alle voci 16 06 10 e 16 06 11)	16 06 12	R13	Imballaggi adeguati
Rifiuti di batterie non altrimenti specificati, diversi da quelli di cui alle voci 16 06 12 e 16 06 14	16 06 15	R13	Imballaggi adeguati
Rifiuti di batterie diversi da quelli di cui alle voci 20 01 42 e 20 01 43	20 01 44	R13	Imballaggi adeguati

(1) Elenco valido fino alla data di applicazione della Decisione delegata (UE) 2025/934 di data 5 marzo 2025.

Tabella 2B: Tabella dei rifiuti pericolosi – Capacità massima istantanea 90 m^3

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	C.E.R.	OPERAZIONI	MODALITÀ DI DEPOSITO
Pitture e vernici con solventi pericolosi	08 01 11*	R13	Imballaggi adeguati
Imballaggi contaminati da sostanze pericolose	15 01 10*	R13	Imballaggi adeguati
Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose e contenitore a pressione vuoti	15 01 11*	R13	Imballaggi adeguati
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati	15 02 02*	R13	Imballaggi adeguati
Filtri dell'olio	16 01 07*	R13	Imballaggi adeguati
Gas in contenitori a pressione (pericolosi)	16 05 04*	R13	Imballaggi adeguati
Materiali isolanti pericolosi	17 06 03*	R13	Imballaggi adeguati
Rifiuti da costruzione e demolizione pericolosi	17 09 03*	D15	Imballaggi adeguati
Solventi	20 01 13*	R13	Imballaggi adeguati
Acidi	20 01 14*	D15	Imballaggi adeguati
Pesticidi	20 01 19*	D15	Imballaggi adeguati
Oli e grassi diversi da 20 01 25	20 01 26*	R13	Imballaggi adeguati

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	C.E.R.	OPERAZIONI	MODALITÀ DI DEPOSITO
Vernici, inchiostri, adesivi pericolosi	20 01 27*	R13	Imballaggi adeguati
Detergenti pericolosi	20 01 29*	D15	Imballaggi adeguati
Medicinali citotossici e citostatici	20 01 31*	R13	Imballaggi adeguati
Legno contenente sostanze pericolose	20 01 37*	R13	Imballaggi adeguati
RIFIUTI DI BATTERIE PERICOLOSI[1]			
Batterie al piombo	16 06 01*	R13	Imballaggi adeguati
Batterie al nichel cadmio	16 06 02*	R13	Imballaggi adeguati
Batterie contenenti mercurio	16 06 03*	R13	Imballaggi adeguati
Batterie e accumulatori misti	20 01 33*	R13	Imballaggi adeguati
RIFIUTI DI BATTERIE PERICOLOSI (Decisione delegata UE 2025/934 di data 5 marzo 2025):			
Batterie al piombo-acido	16 06 01*	R13	Imballaggi adeguati
Batterie al nichel-cadmio	16 06 02*	R13	Imballaggi adeguati
Batterie contenenti mercurio	16 06 03*	R13	Imballaggi adeguati
Batterie alcaline (diversi da quelli di cui alla voce 16 06 03)	16 06 04*	R13	Imballaggi adeguati
Batterie al litio	16 06 07*	R13	Imballaggi adeguati
Batterie al nichel diversi da quelli di cui alla voce 16 06 02 (ad esempio NiMH, Na-NiCl2)	16 06 08*	R13	Imballaggi adeguati
Batterie allo zinco, comprese le batterie all'ossido di argento	16 06 09*	R13	Imballaggi adeguati
Batterie al sodio contenenti sostanze pericolose (tranne quelli di cui alla voce 16 06 11)	16 06 10*	R13	Imballaggi adeguati
Batterie al sodio-zolfo	16 06 11*	R13	Imballaggi adeguati
Rifiuti di batterie misti	16 06 13*	R13	Imballaggi adeguati
Altri rifiuti di batterie contenenti sostanze pericolose	16 06 14*	R13	Imballaggi adeguati
Batterie inclusi nelle voci da 16 06 01 a 16 06 04, da 16 06 08 a 16 06 11 o 16 06 14 e rifiuti misti di batterie contenenti tali rifiuti di batterie, inclusa anche la voce 16 06 07	20 01 42*	R13	Imballaggi adeguati
Batterie al litio inclusi nella voce 16 06 07	20 01 43*	R13	Imballaggi adeguati

(1) Elenco valido fino alla data di applicazione della Decisione delegata (UE) 2025/934 di data 5 marzo 2025.

c) l'ambito territoriale di riferimento del Centro integrato è individuato nei Comuni di Levico Terme e Tenna; in ogni caso il suddetto bacino d'utenza dovrà tenere conto dello stato di attuazione del "Programma di gestione dei rifiuti" adottato dal gestore del servizio pubblico di raccolta ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5;

d) nel Centro possono essere conferiti e stoccati i rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e dalle attività di enti e imprese operanti nell'ambito della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, conferiti sia direttamente che tramite terzi e previa convenzione volta a definire gli aspetti tecnico-economici del rapporto con il gestore di servizio;

e) nel Centro integrato possono essere sempre effettuate le operazioni di riduzione volumetrica (es. tramite l'uso di press-container) dei rifiuti solidi non pericolosi autorizzati (esclusi i rifiuti di batterie), quando finalizzate all'ottimizzazione del loro deposito e delle fasi di trasporto e conferimento ai centri di recupero e smaltimento finali, in conformità a quanto stabilito dal Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 4526 del 9 maggio 1997;

f) il Centro integrato deve in ogni momento tener conto delle seguenti indicazioni tecniche di carattere generale:
 - l'intera area deve essere delimitata da una recinzione di altezza minima di m. 2.00;
 - in corrispondenza dell'accesso deve essere presente un'apposita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, con la quale sono rappresentate le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme di comportamento per l'accesso e la corretta fruizione del servizio;
 - il conferimento dei rifiuti deve avvenire sotto il costante controllo di personale adeguatamente formato: durante gli orari di apertura il Centro integrato non deve risultare incustodito;
 - deve essere presente un'adeguata illuminazione esterna;
 - deve essere garantita l'efficienza ottimale e la manutenzione della rete di raccolta delle acque piovane, nonché del sistema di gestione delle acque di prima pioggia, del disoleatore e della vasca a tenuta stagna di controllo e captazione a presidio degli eventuali sversamenti accidentali; in ogni caso è vietato ogni tipo di scarico a dispersione;
 - l'area in cui vengono collocati i container deve presentare una pendenza tale da evitare il ristagno di acque meteoriche nei vari settori adibiti al parcheggio dei medesimi;
 - la segnaletica a terra (corsie, camminamenti, attraversamenti, ecc...) deve essere mantenuta perfettamente visibile;
 - il sottofondo dell'intera area di manovra deve essere ben assestato e di natura solida e l'area deve essere asfaltata, mentre la zona adibita a parcheggio dei container deve essere strutturata secondo quanto indicato alla lettera g);

g) la zona adibita a parcheggio dei container per i rifiuti pericolosi deve essere pavimentata con soletta in calcestruzzo armato impermeabile e provvista di un adeguato sistema per il contenimento degli eventuali sversamenti accidentali; nella zona di accesso ai medesimi container devono essere predisposti uno o più pozzetti e/griglie collegati alla vasca a tenuta stagna per la raccolta di eventuali sversamenti di sostanze liquide (mediante attivazione manuale sul pozzetto per la deviazione del flusso);

h) l'area di stoccaggio dei rifiuti deve essere coperta, ovvero i contenitori devono essere provvisti di idonea chiusura superiore e mantenuti chiusi, ad eccezione delle operazioni di carico e scarico; la medesima area deve essere inoltre dotata di canalizzazioni per la captazione e la raccolta delle acque meteoriche;

i) è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo;

j) nella gestione del centro deve essere garantita la costante manutenzione e periodica disinfestazione;

k) le aree di deposito dei container devono essere dotate di canalizzazioni per la captazione e la raccolta delle acque meteoriche e degli eventuali sversamenti accidentali; per la frazione biodegradabile putrescibile dei rifiuti urbani (codice CER 20.01.08), le unità di carico in attesa di essere trasportate a destino devono essere chiuse con sole coperture fisse al fine di contenere in modo più efficace le emissioni in atmosfera;

l) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per lo smaltimento delle acque eventualmente raccolte su piazzali, secondo quanto previsto dall'articolo 14 delle norme di attuazione del Piano Provinciale di Risanamento delle Acque, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987, ed alle circolari di data 7 dicembre 2011, prot. n. D202/2011/721464-LL (escluso il punto 4 della circolare), e di data 12 gennaio 2012, prot. n. D202/2012/18653-LL, del Vicepresidente della Provincia autonoma di Trento e Assessore ai Lavori pubblici, Ambiente e Trasporti; in particolare deve essere garantita l'intercettazione ed il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti, nonché la raccolta di ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;

m) qualora le operazioni di movimentazione dei container o l'eventuale trasferimento dei rifiuti sui container per il trasporto verso gli impianti di destino vengano effettuate nel piazzale di manovra e transito, con la conseguente possibilità di imbrattamento di tali superfici, devono essere rispettate le seguenti condizioni operative e limitazioni:
 - al termine delle operazioni di trasferimento dei rifiuti si deve procedere immediatamente alla pulizia di dette superfici;
 - in presenza di precipitazioni meteoriche intense tali operazioni devono essere sospese oppure deve essere attivata la cisterna di emergenza presente sulla rete di raccolta delle acque dei piazzali; in ogni caso al termine delle operazioni si deve procedere immediatamente alla pulizia delle superfici;

n) è consentito scambiare tra loro la posizione dei contenitori all'interno delle diverse aree nelle quali è ripartito il Centro; è comunque vietato scambiare la posizione di un contenitore di rifiuti non pericolosi con uno di rifiuti pericolosi, a meno che non vengano prese le opportune precauzioni relative alla gestione dei rifiuti pericolosi;

o) è vietato miscelare rifiuti pericolosi, anche aventi stesso codice CER ma differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi; a tal fine l'eventuale compresenza di rifiuti classificati pericolosi e non pericolosi nel medesimo contenitore di stoccaggio può avvenire a condizione che gli stessi vengano opportunamente tenuti separati tra di loro attraverso l'uso di ulteriori dispositivi aventi adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti medesimi, in modo da evitare la contaminazione dei rifiuti non pericolosi da parte delle sostanze contenute nei rifiuti pericolosi e l'innescarsi di processi chimici indesiderati;

p) sono vietate le operazioni di miscelazione e diluizioni dei rifiuti gestiti nell'impianto;

q) i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra loro;

r) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

s) le operazioni di stoccaggio e di *accorpamento/travaso* dei rifiuti devono essere effettuate per tipi omogenei e nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

t) tutte le operazioni di *accorpamento/travaso* devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;

u) gli oli minerali usati sono depositati nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392;

v) i rifiuti di batterie, pile e accumulatori sono depositati in appositi contenitori a tenuta stagna, dotati di sistemi di raccolta per contenere l'eventuale fuoriuscita di liquidi. I rifiuti di batterie al litio per mezzi di trasporto leggeri, come definiti all'articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2023/1542, sono raccolti nella loro normale posizione di montaggio, vale a dire mai capovolti e in ambienti ben ventilati e coperti da un isolante in gomma ad alta tensione e secondo le specifiche norme di settore in materia di sicurezza;i rifiuti di batterie al litio portatili, come definite all'articolo 3, punto 9) del regolamento 2023/1542/UE, sono raccolti separatamente dagli altri rifiuti di batterie, in ambienti ben ventilati al riparo da intemperie e luce solare, e secondo le specifiche norme di settore in materia di sicurezza;

w) gli stoccaggi dei rifiuti speciali devono rispettare le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Legisl., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti nel luogo di produzione, ferme restando le prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera relative ai rifiuti polverulenti;

x) i recipienti mobili devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

y) i serbatoi, le cisterne ed i fusti per lo stoccaggio dei rifiuti allo stato liquido devono essere dotati:
 - di un bacino di contenimento di capacità utile pari ad almeno il 110% del volume del contenitore ovvero, se fossero presenti più contenitori, il bacino di contenimento deve avere una capacità uguale alla terza parte di quella complessiva dei contenitori stessi e comunque non inferiore al 110% del volume del più grande di essi;
 - di opportuni dispositivi antitraboccamento e, qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente;

z) i recipienti fissi e mobili, comprese le vasche e i bacini, destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;

aa) i recipienti fissi e mobili che hanno contenuto rifiuti pericolosi e non destinati ad essere reimpiegati per la stessa tipologia di rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;

ab) la presenza dei rifiuti nelle aree di stoccaggio deve essere adeguatamente contrassegnata ed evidenziata con idonea segnaletica da apporre sui singoli contenitori o imballaggi, indicante il codice CER del rifiuto e l'operazione di smaltimento o recupero effettuata (R13, D15, come da documentazione di entrata); detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione;

ac) le aree di deposito dei rifiuti all'interno del centro di raccolta sono chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le informazioni all'utenza per il conferimento dei rifiuti stessi e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;

ad) la superficie disponibile dell'area dedicata allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve essere pari a 1 m^2 per ogni tonnellata di rifiuto;

ae) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento una sicura movimentazione dei rifiuti depositati e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti);

af) la movimentazione dei materiali deve avvenire in maniera compartimentata, al fine di impedire eventuali travasi o spandimenti;

ag) è vietata qualsiasi operazione di bonifica, cernita, smontaggio e recupero dei rifiuti pericolosi e in ogni caso qualsiasi operazione di pretrattamento diversa da quelle esplicitamente autorizzate in questo provvedimento;

ah) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;

ai) le operazioni relative allo stoccaggio dei rifiuti, anche previo *accorpamento/travaso*, devono essere condotte nel rispetto delle vigenti norme a tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro ed in materia di prevenzione incendi;

aj) fatti salvi casi specifici ove la norma prevede tempistiche inferiori (ad esempio per i rifiuti contenenti PCB, rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, ecc…), la permanenza dei rifiuti nel deposito destinato alla messa in riserva (operazione R13) e quella dei rifiuti destinati al deposito preliminare (operazione D15) deve essere limitata ad un periodo inferiore ad un anno, a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti); al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene, adottando tutte le misure necessarie per il loro contenimento, **lo stoccaggio dei rifiuti biodegradabili (CER 20.02.01) non può in ogni caso superare le 72 ore**;

ak) la durata del deposito delle frazioni merceologiche conferite al Centro integrato non deve compromettere la continuità del servizio e pregiudicare le successive operazioni di recupero;

al) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire deve essere preventivamente autorizzata dal Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

am) eventuali incidenti correlati alle attività di stoccaggio e di *accorpamento/travaso*, nonché le misure messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinanti di qualsiasi natura, devono essere tempestivamente segnalati al Sindaco del Comune territorialmente competente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari ed all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

an) fermo restando quanto stabilito al punto 2) del dispositivo, sotto il profilo amministrativo il flusso dei rifiuti gestiti nel Centro integrato in regime autorizzatorio ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della L.P. 14 aprile 1998, n. 5, e dell'articolo 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'articolo 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ancorché essi possano essere gestiti anche in forma promiscua all'interno della stessa unità di deposito, deve essere sempre distinto dal flusso dei rifiuti gestiti in regime del D.M. 26 marzo 2026 (attività di raccolta); entrambi i flussi devono essere sempre accompagnati dalla documentazione prevista dalle rispettive norme di riferimento, nonché delle eventuali ulteriori disposizioni regolamentari statali e provinciali che dovessero intervenire in materia;

ao) ai fini del precedente punto, è consentito effettuare, una volta completata l'unità di carico (es. container), nella quale è stato effettuato il deposito dei rifiuti in forma promiscua, la conversione dei rifiuti gestiti ai sensi del D.M. 26 marzo 2026 dalla modalità di raccolta a quella di stoccaggio autorizzata con il presente provvedimento, mediante la compilazione della"*Scheda rifiuti avviati a recupero o smaltimento dal Centro di raccolt*a" (Allegato 3 al D.M. 26 marzo 2026) e l'annotazione del predetto quantitativo sul registro di carico e scarico dei rifiuti; **detta procedura è ammissibile solamente nei seguenti casi**:
 - quando la detenzione dei rifiuti gestiti in regime di D.M. 26 marzo 2026 è prossima al termine massimo consentito (90 giorni) e il quantitativo accumulato non risulta sufficiente per organizzare in termini economicamente sostenibili il trasporto agli impianti di recupero e/o smaltimento; detto criterio **non è applicabile ai rifiuti biodegradabili (CER 20.02.01)**, per i quali rimane il **termine ultimo inderogabile delle 72 ore** previsto dall'articolo 5, comma 17, del D.M. 26 marzo 2026;
 - in fase di avvio dei rifiuti agli impianti di recupero e/o smaltimento, vale a dire, nell'arco delle 48 ore che precedono la loro spedizione;

ap) il titolare della presente autorizzazione deve accertare che i terzi, ai quali conferisce i rifiuti, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche dei rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la loro destinazione e le modalità di conferimento; è fatto salvo il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti.

ALLEGATO 3

Raccomandazioni

Rifiuti

Si raccomanda l'osservanza delle disposizioni normative relative:

1) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (articoli 188-bis e 193 del D.Lgs. 152/2006 e Decreto 4 aprile 2023, n. 59);
2) alla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti (articoli 188-bis e 190 del D.Lgs. 152/2006 e Decreto 4 aprile 2023, n. 59); la compilazione del registro digitale, la trasmissione dei dati al RENTRI e la conservazione dei dati dovranno essere effettuati secondo la predetta normativa e le indicazioni contenute nei Decreti direttoriali RENTRI; le informazioni contenute nel registro sono rese note in qualunque momento all'Autorità di controllo che ne fa richiesta;
3) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (articolo 189 del D.Lgs. 152/2006 e Legge 70/1994);
4) all'iscrizione al Centro di coordinamento RAEE di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (art. 33, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49);
5) all'iscrizione al RENTRI - Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti, istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e disciplinato dal decreto 4 aprile 2023, n. 59, recante: "*Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*" e operativo dal 13 febbraio 2025;
6) alla tenuta dello schedario numerato progressivamente, anche su supporto informatico, conformemente all'Allegato 2 "*Scheda rifiuti conferiti al Centro di Raccolta (per utenze non domestiche)*" e all'Allegato 3 "*Scheda rifiuti avviati a recupero o smaltimento dal Centro di raccolt*a" al D.M. 26 marzo 2026, relativamente alla gestione della struttura come Centro di Raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006;
7) alla comunicazione al Settore Autorizzazioni e controlli di ogni eventuale variazione di cui all'articolo 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario.

Emissioni in atmosfera

La Ditta è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero del nulla osta provvisorio, ai sensi della vigente normativa, ottemperando altresì ai dettati delle normative vigenti in materia urbanistica e di sicurezza, acquisendo anche l'autorizzazione edilizia.

PAT/RFS307-09/06/2026-0478066 - Allegato Utente 5 (A05)

PLANIMETRIA 1:100 – ZONA STOCCAGGIO RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI

SERBATOIO DI RACCOLTA (SECONDO D.P.G.P. 1-41 DEL 26.01.87) DA 10mc CON ALLARME VISIVO E ACUSTICO DI TROPPO PIENO

CONTAINER PNEUMATICI

ZONA DI STOCCAGGIO RAEE

2695/2

SERBATOIO DI RACCOLTA (SECONDO D.P.G.P. 1-41 DEL 26.01.87) DA 10mc CON ALLARME VISIVO E ACUSTICO DI TROPPO PIENO

ZONA DI STOCCAGGIO RIFIUTI PERICOLOSI E RIFIUTI NON PERICOLOSI IN IMBALLAGGIO

FOSSA A TENUTA STAGNA DA 8mc

POZZETTO DISOLEATORE SGRASSATORE

SCARICO NELLA ROGGIA ESISTENTE

h DN200 g f e

d DN200 c DN200 b DN200 a

40x40

Q.ta –0.20

Q.ta –0.20

6.00

DN125

DN160

F

40x40

40x40

19.619

ROGGIA ESISTENTE

2706/1

2706/2

2706/3

2705/3

2698

GRIGLIA DI RACCOLTA

Q.ta –0.05

STRUTTURA CON TETTOIA

ZONA DI STOCCAGGIO RIFIUTI NON PERICOLOSI

MAGAZZINO

WC

UFFICIO

Q.ta 0.00

Q.ta 0.30

DN125

P.he DN32

RUBINETTO

Q.ta 0.00

Q.ta +1.40

Q.ta 0.30

Q.ta 0.20

P.he DN32

DN110

DN110

DN110

IDRANTE

EN. ELETTRICA

TELEFONO

ACQUEDOTTO
pozz. 1.20x1.20 interno
– predisp. per 2 contatori
– predisp. tronchetti per montaggio disconnettori

ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA

CONFINI PARTICELLE CATASTALI

DATA: 07/05/2026